



Metanodotto: **ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4")
di COLOGNOLA AI COLLI (VR)**

RELAZIONE GENERALE

presentata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e succ. modif.



SNAM RETE GAS

Gestione Rete
Distretto Nord Orientale
Il Responsabile
Ing. Fabrizio Negri

1	12/10/15	AGGIORNATO	AGHIRARDI	AGHIRARDI	DEMARTIN	Foglio
0	12/03/15	EMISSIONE	AGHIRARDI	AGHIRARDI	DEMARTIN	1
INDICE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	di 13

**INDICE**

1. INTRODUZIONE	3
2. SCOPO DELL'OPERA	4
3. PROGRAMMAZIONE	4
4. INVESTIMENTO	5
5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITA'	6
6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE	7
7. CRITERI DI PROGETTAZIONE	11
8. GASDOTTO	11
9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (V.P.E.)	11
10. DOCUMENTI DI PROGETTO	12
11. ALLEGATI	13

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COLOGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 3 di 13
--	---	-----------------------------

1. INTRODUZIONE

Il Piano Energetico Nazionale ha sviluppato, nel corso degli anni, una politica di diversificazione delle varie fonti energetiche per assicurare un più equilibrato assetto del mercato nazionale dei combustibili.

Il metano, offertosi come combustibile alternativo già dalla metà del secolo scorso, ha conosciuto una rapida diffusione e una costante crescita della domanda favorita anche dalla diversificazione dei settori di impiego.

La presenza del metano nello scenario energetico nazionale ha assunto nel corso degli anni un peso sempre più rilevante rivestendo oggi un ruolo di notevole importanza.

La presenza del metano nello scenario energetico nazionale ha assunto nel corso degli anni un peso sempre più rilevante rivestendo oggi un ruolo di notevole importanza.

La domanda di gas naturale in Italia nel 2012, pari a circa 75 miliardi di standard metri cubi, ha registrato un lieve decremento (3,9%) rispetto al 2011 a causa della contrazione dei consumi del settore termoelettrico (-11,1%), solo in parte mitigati dai maggiori consumi del settore residenziale e terziario (+1,2%). Per il decennio 2010-2020 si prevede una crescita media annua della domanda di gas pari all'1,8%.

Tale significativa espansione è certamente dovuta, oltre ad altri importanti fattori (politiche energetiche, facilità di utilizzo e di distribuzione) ad una delle principali peculiari caratteristiche del metano: esso, infatti, è fra tutti i combustibili di origine fossile, certamente il meno inquinante. Grazie infatti al minimo contenuto di inquinanti nei fumi, il metano offre un sostanziale contributo alla riduzione dei fenomeni di degrado ambientale dovuti all'inquinamento atmosferico.

Il gas naturale, per la sua possibilità di trasporto in reti sotterranee, per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua possibilità di impiego in tecnologie ad alta efficienza e basse emissioni, non solo in impianti fissi, ma anche come carburante per autotrazione, può dare un contributo importante al miglioramento della qualità dell'ambiente. Per fornire la stessa quantità di energia di 368 milioni di metri cubi di gas al giorno, che è mediamente trasportata dalla rete sotterranea di gasdotti di Snam Rete Gas, sarebbe necessario l'impiego di un numero elevato di autocisterne per i prodotti petroliferi e di vagoni ferroviari per il carbone, con i conseguenti problemi per la mancanza di infrastrutture di trasporto adeguate e per gli elevati impatti ambientali connessi.

Il nuovo metanodotto oggetto del presente studio, consentirà pur nei limiti dell'opera l'utilizzo del gas naturale a un bacino di utilizzatori finali e quindi alla concretizzazione delle politiche di diversificazione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico sia nella fase di trasporto che nella fase di utilizzo.

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 4 di 13
--	---	-----------------------------

2. SCOPO DELL'OPERA

I lavori in progetto consistono nella posa di una nuova tubazione metallica, per il trasporto di gas metano, per l'alimentazione del distributore di carburanti per autotrazione, situato lungo la strada Provinciale n. 10, nel territorio del Comune di Cognola ai Colli.

Il nuovo allacciamento verrà realizzato posando una tubazione DN 100(4") di lunghezza pari a circa 590 metri, che trasporterà gas metano alla pressione massima di 75 bar.

Il nuovo metanodotto di allacciamento si staccherà dal metanodotto esistente denominato Derivazione per Cognola ai Colli, nelle vicinanze di Via Pieve Vecchia.

Ai fini ambientali, detta opera offrirà un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, dovuto ai mezzi di trasporto, poiché il gas naturale, utilizzato in alternativa ad altri combustibili, presenta caratteristiche di purezza e facilità di combustione.

3. PROGRAMMAZIONE

Al fine di raggiungere lo scopo dell'opera, nei tempi programmati, è necessario iniziare la costruzione entro il mese di Settembre 2016.

3.1 Programma lavori:

Costruzione metanodotto e impianti:

- data inizio lavori Settembre 2016
- data fine lavori Novembre 2016

Esercizio:

- data messa in gas Novembre 2016

4. INVESTIMENTO

Il preventivo evidenziato sulla tabella sottostante è stato redatto sulla scorta dei disegni di progetto allegati.

<i>fase</i>	<i>costo stimato</i>
ENGINEERING	€ 10.000,00
OTTENIMENTO PERMESSI PUBBLICI E PRIVATI	€ 5.000,00
INDENNIZZO AREE ASSERVITE	€ 15.000,00
MATERIALI	€ 40.000,00
COSTRUZIONE	€ 200.000,00
LIQUIDAZIONE DANNI	€15.000,00
SUPERVISIONE LAVORI E SICUREZZA	€ 10.000,00
ALTRI COSTI IMPREVISTI	€ 5.000,00
Totale	€ 300.000,00

La Società Snam Rete Gas ha la disponibilità finanziaria per realizzare il metanodotto.

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 6 di 13
--	---	-----------------------------

5. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITA'

La richiesta di pubblica utilità per l'opera in esame trova fondamento nella normativa esistente (D.Lgs. 23.05.2000 n. 164), la quale prevede, all'art. 8, che l'attività di trasporto e dispacciamento è considerata d'interesse pubblico.

Nello specifico, la condotta che si va a realizzare è necessaria per assicurare la fornitura costante di gas metano ad un distributore di carburanti situato lungo la strada Provinciale n. 10, nel territorio del Comune di Colognola ai Colli (VR).

Il D.P.R. 08/06/2001 n. 327, integrato dal D. Lgs. 27.12.2004 n. 330, prevede – all'art 52quater – che per le infrastrutture lineari energetiche l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità siano effettuate nell'ambito di un procedimento unico.

L'art. 52 sexies del citato D.P.R. 327/2001, prevede altresì che il provvedimento di cui all'art. 52quater relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, come risulta di fatto essere il metanodotto oggetto della presente relazione – sia adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle Leggi Regionali.

La procedura si rende indispensabile anche al fine di poter ottenere i provvedimenti necessari per poter occupare ed asservire tutti i terreni necessari alla costruzione ed al successivo esercizio del metanodotto in progetto.

Per poter procedere alla costruzione del nuovo metanodotto è infatti necessario ottenere, oltre alle autorizzazioni degli enti pubblici, anche i permessi dei proprietari dei fondi interessati sia dai lavori che dalla fascia di rispetto prevista dal D.M. 17.04.2008 che disciplina il trasporto del gas naturale.

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata fascia di sicurezza, Snam Rete Gas deve procedere alla costituzione di una servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire, nella fascia di sicurezza, lasciando nel contempo inalterata la possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire con i proprietari dei fondi, ad un accordo bonario, si deve necessariamente procedere alla imposizione coattiva di servitù, e alla occupazione d'urgenza, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere.

Per effettuare tale procedura è pertanto necessario che l'opera sia dichiarata di pubblica utilità da parte della autorità competente che nello specifico risulta essere il comune di Colognola ai Colli (VR).

Alla luce di tutto quanto sopraesposto è assolutamente necessario avviare il procedimento unificato al fine di ottenere - con un unico provvedimento - l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera.

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COLOGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 7 di 13
--	---	-----------------------------

6. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

L'attività di trasporto gas è di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.164 del 23/05/2000.

Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni cui l'opera è soggetta.

6.1 AUTORIZZAZIONE URBANISTICA, VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E PUBBLICA UTILITÀ

L'opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni.

L'ente competente al rilascio della autorizzazione unica è il Comune di Colognola ai Colli (VR).

L'opera interessa i seguenti enti pubblici:

Regione VENETO;
Provincia di Verona;
Comune di Colognola ai Colli;

ed inoltre 12 ditte catastali con meno di 50 proprietari catastali.

Ai fini di dichiarare l'opera di Pubblica Utilità, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni, si allegano alla presente relazione tecnica:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
- lo schema rete;
- l'elenco competenze;

Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell'istruttoria.

6.2 PROCEDIMENTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

6.2.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il momento in cui è predisposto il presente documento vede il passaggio dal previgente quadro normativo ad un nuovo apparato normativo, in cui alla confidente applicazione, sia da parte dei tecnici progettisti che dai funzionari istruttori, ci si trova nella non ben definita fase di transizione di incerta interpretazione ed applicazione delle norme.

La novità è rappresentata dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, atta a convertire in legge il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 recante *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*.

Tra le varie modifiche ed integrazioni la norma introduce importanti novità in tema di Screening per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

L'aggiornamento recepisce le segnalazioni della procedura d'infrazione emessa dalla Commissione Europea in data 27 febbraio 2012, che contestava come l'assoggettabilità a screening di VIA, sia da rapportarsi non esclusivamente ad un mero elenco di soglie



dimensionali, quanto in relazione ad una valutazione generale dei progetti da affrontarsi *caso per caso*.

Di fatto tuttavia la L. 116 dell'11 agosto 2014 apporta novità pressoché irrilevanti ai fini pratici, in quanto demanda a successivo Decreto Ministeriale, l'emanazione di criteri che stabiliscano l'assoggettazione o meno a procedura di Screening di VIA.

Nell'attesa di pronunciamento (situazione vigente all'atto di predisposizione del presente documento), perdura la validità delle soglie precedentemente determinate, con la prescrizione di dimezzarle nell'eccezione che gli interventi ricadano anche parzialmente su aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, circostanza tuttavia non ravvisabile per le opere in progetto.

Si riscontrano sì delle ulteriori modifiche ed integrazioni al quadro previgente, tese tuttavia solo a precisare alcune soglie in ambito di costruzioni stradali e ad introdurre l'obbligo di informazione a mezzo Web, delle conclusioni istruttorie in materia di VIA e VAS.

Nella sostanza pertanto risultano a tutt'oggi vigenti i seguenti riferimenti normativi, individuabili: per la norma statale nel cosiddetto terzo correttivo del D. Lgs. 152/06 noto come D. Lgs. 128/10, per la legge regionale la LR n. 10 del 1999.

Il primo riferimento normativo individua i progetti da sottoporre a verifica di competenza statale e di competenza regionale.

Nell'allegato II della parte Seconda al comma 9 sono indicati fra i progetti di competenza statale da sottoporre a Verifica di Impatto Ambientale: gli Oleodotti, i gasdotti e le condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore a 800 mm.

Per quanto attiene invece i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si individuano nell'Allegato IV comma 2 i seguenti progetti per cui è obbligatoria la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale:

- impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km.

L'intervento in progetto prevede la posa di un nuovo metanodotto di lunghezza orientativa di 590 m e diametro pari a 100 mm, esso pertanto non rientra tra le opere da assoggettare a verifica di VIA né in sede statale né in sede regionale.

Una precisazione è da porsi nei riguardi delle due nuove aree impiantistiche in progetto agli estremi del nuovo tratto di metanodotto previsto, da inquadrarsi come dei semplici annessi tecnologici cintati, ovvero opere che per dimensioni, tipologia e funzioni svolte al loro interno, non sono certo da assimilarsi agli impianti industriali, che rappresentano il tipo di costruzione da sottoporre a Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale secondo il legislatore.

Per quanto attiene la normativa regionale (LR n. 10 del 1999) vengono individuate delle soglie di assoggettabilità a Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale più restrittive rispetto alla norma nazionale, che tengono conto anche della sensibilità ambientale degli ambiti territoriali interessati.

Secondo questa norma sono da sottoporre a Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale i seguenti interventi attinenti il settore dell'adduzione e distribuzione di gas (si veda l'All. C4 progetti assoggettati alla procedura di verifica ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Industria energetica ed estrattiva, punti c,e):

- Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km;
- Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km.

Qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, in ambiti sensibili del tipo D - E, il valore soglia per l'assoggettazione a verifica di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si riduce a 20 km; intendendo per aree sensibili del tipo D - E i seguenti ambiti definiti nell'ALLEGATO D "classificazione e individuazione delle aree sensibili" della Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999):



- . D1 - ambiti naturalistici di livello regionale di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;
- . D2 - siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000";
- . D3 - zone umide di cui all'articolo 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;
- . E1 - località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC;
- . E2 - ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC.

Qualora l'intervento ricada, anche solo parzialmente, in aree naturali protette istituite ai sensi della Legge 394/91, le soglie dimensionali devono essere ulteriormente ridotte a 10 km.

Nel caso in oggetto, dato lo sviluppo e stanti le precisazioni fornite circa la natura delle nuove aree impiantistiche in progetto, può ritenersi l'intervento non soggetto a Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale anche ai sensi della normativa regionale.

6.2.2. VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE

La VInCA Valutazione di Incidenza Ambientale, in Regione Veneto è regolamentata dalla recente emanazione nota con il nome di Allegato A alla D.G.R. 2299 del 9 dicembre 2014 *Guida metodologica per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CEE*.

La norma rafforza i contenuti della variante parziale al PTRC 2013 con attribuzione di valenza paesaggistica, ponendo chiarezza su quale debba essere la corretta applicazione, dell'ampia e frammentata disciplina attuativa in materia di rete ecologica, presente negli strumenti sottordinati di competenza degli enti locali. Aspetto cardine nello specifico è il modo con cui la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale si deve rapportare, agli elementi secondari della rete ecologica, ovvero non rientranti nel novero della rete Natura 2000, e definiti appunto nell'ambito degli strumenti di pianificazione di dominio strettamente locale. Nella nuova emanazione si precisa che *la procedura di valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000* e che il restante territorio regionale è *da considerarsi unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti Natura 2000*.

Per l'intervento in progetto constatato il posizionamento ad abbondante distanza da siti Natura 2000 e valutato l'uso del territorio del tipo agricolo intensivo/sinantropico, (per cui di modesta attrattività faunistica) si ritiene non necessario l'avvio della Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

6.2.3. AUTORIZZAZIONE FORESTALE

Nelle aree coperte da manto forestale soggette a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la realizzazione dei lavori è soggetta al rilascio di autorizzazione per la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, (art. 53 delle P.M.P.F. vigenti), e per la riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52 del 13.09.1978.

Unitamente all'istanza deve essere prodotta la Relazione Forestale, a firma di un dottore forestale o agronomo abilitato, che descriva in maniera accurata l'area a bosco da



eliminare.

Fra i contenuti dell'analisi forestale dovranno essere presenti indicazioni attinenti la misura da attuarsi a compensazione della riduzione di superficie boscata; quest'ultima andrà individuata fra le possibilità operative seguenti: progetto di rimboschimento compensativo, progetto di miglioramento colturale, versamento di somma equivalente sul fondo regionale denominato "Fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi, ex art. 15, comma 2, L.R. 52/78".

La posa della nuova condotta, non determina interferenze sulla componente arboreo-arbustiva, infatti l'ambito attraversato non presenta aree a copertura boschiva, caratterizzandosi al contrario per l'elevata utilizzazione agricola del suolo.

L'intervento non è soggetto a predisposizione di Relazione Forestale.

6.2.4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Valutata l'assenza di ambiti a vincolo paesaggistico, sia in riferimento al D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che alla più attuale emanazione regionale, riguardante la Variante parziale al PTRC 2013, avente valenza paesaggistica.

Dissolto inoltre il dubbio se il torrente Prognolo generasse o meno vincolo sul territorio e valutando che ciò attiene a porzioni di territorio poste almeno un chilometro a monte degli interventi in progetto, si è portati a ritenere che l'intervento non debba esser soggetto ad autorizzazione paesaggistica e predisposizione di rispettiva Relazione Paesaggistica.

6.3 ALTRE

L'opera è soggetta alle seguenti altre procedure principali:

- interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 01.08.03.

6.4 SICUREZZA ED ESERCIZIO

L'opera è soggetta alla valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona.

Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, sarà inviata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COLOGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 11 di 13
--	---	------------------------------

7. CRITERI DI PROGETTAZIONE

L'opera è progettata in conformità al DECRETO MINISTERIALE del 17 aprile 2008 ed al relativo allegato "Allegato A- Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Per il calcolo dello spessore delle tubazioni è stato adottato il grado di utilizzazione $f = 0,57$ con pressione massima di esercizio pari a 75 bar.

8. GASDOTTO

Il gasdotto è costituito da una tubazione interrata con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.2008), costituito da tubi in acciaio saldati di testa.

Le tubazioni impiegate saranno in acciaio di qualità, conformi alle norme previste dalla Norma UNI EN 1594, rispondenti a quanto prescritto al punto 2.1 del DM 17.04.2008, ed avranno le seguenti caratteristiche:

- diametro nominale DN 100 (4");
- spessore normale e maggiorato per linea 5,2 mm;
- materiale acciaio di qualità EN L360 NB/MB

- diametro nominale DN 150 (6");
- spessore normale e maggiorato per linea 7,1 mm;
- materiale acciaio di qualità EN L360 NB/MB

Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, e cartelli segnalatori.

9. FASCIA DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (V.P.E.)

La distanza minima di rispetto del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.2008.

Per il metanodotto in oggetto è prevista una fascia d'asservimento di 27,00 m. (13,50 m. per ogni lato della condotta - vedi dis. STD-001).

Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam Rete Gas procede alla costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell'impegno della proprietà a non costruire a fronte d'indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).

Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l'accordo bonario, si procede alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall'occupazione d'urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione del gasdotto.

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COLOGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 12 di 13
--	---	------------------------------

9.1 AREA DI PASSAGGIO

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso (vedi dis. STD-002).

L'area di passaggio normale ha larghezza 14 m.

L'accessibilità all'area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, durante l'esecuzione dell'opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici.

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l'area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione dell'opera.

In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la larghezza dell'area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi a un minimo di 12 m, riducendo l'area di passaggio e maggiormente l'area di deposito del materiale di risulta dello scavo (vedi dis. STD-002).

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l'area di passaggio ricadente all'interno della fascia di V.P.E. può debordare nei casi particolari sottodescritti.

9.2 AREE NON SOGGETTE A V.P.E.

All'esterno della fascia di V.P.E. è talvolta necessario occupare temporaneamente aree (piazze) per il deposito tubazioni e materiali (P) e realizzare piste di montaggio e strade di accesso provvisorie all'area di passaggio (S).

In corrispondenza di punti particolari (impianti), l'area di cantiere è più ampia dell'area di passaggio, per esigenze operative.

L'ubicazione delle strade provvisorie e gli allargamenti temporanei dell'area di lavoro sono evidenziati nel piano particellare in scala 1:2000 con riportate le superfici da occupare.

10. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di progetto predisposti sono quelli previsti nell'allegato A della Delibera Giunta Regionale Veneta n. 2607 del 07/08/2006. Il progetto è composto dagli elaborati descritti all'art. 25 del DPR 554/1999 con l'esclusione dei documenti riportati nel seguente elenco.

- Screening Valutazione Impatto Ambientale: non prodotto in quanto le caratteristiche dimensionali dell'opera, ed il contesto ambientale in cui verrà realizzata, rientra nelle soglie regionali e nazionali per cui l'intervento è autorizzato senza essere sottoposto a procedura di Screening di VIA – Valutazione Impatto Ambientale;
- Valutazione di Incidenza Ambientale: non prodotta in prima istanza sulla base della valutazione speditiva effettuata al paragrafo 6.2.2 che porta ad affermare la non significatività degli effetti su ambiti Natura 2000;
- Relazione Paesaggistica: Reputata non necessaria e non prodotta, in quanto gli interventi in progetto non interessano ambiti vincolati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004;
- Relazione Forestale: Documento da prodursi nei casi di riduzione di superficie boscata o cambio di destinazione culturale. Gli interventi in progetto, oltre a non interessare aree a bosco come definite ai sensi dell'art. 14 comma 8 bis e della L.R. n. 52 del 13.09.1978 e smi, non comportano né riduzione né trasformazione permanente della copertura arborea-arbustiva;

 SNAM RETE GAS	Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl DN 100(4") di COLOGNOLA AI COLLI (VR)	Foglio 13 di 13
--	---	------------------------------

- . Relazione Sismica, non prodotta poiché le nuove opere previste sono essenzialmente del tipo interrato e quindi non soggette ad autorizzazione sismica (Rif: Circ. LL.PP. 24.09.88 n. 30483, D. Lgs. 11.05.99, D.C.M. 4.02.77, D.M 11.03.88, L. 64/74, OM 12.6.98 n. 2788, D.M. 14.05.82, L. 25.09.62 n.1684). Per quanto attiene la realizzazioni del nuovo impianto di metanodotto si individua che per: tipologia, specifiche dimensionali e classe d'uso, appartiene alla categoria dei lavori minori, per i quali la sicurezza strutturale non ha incidenza sull' incolumità pubblica (art. 3 L n. 64 del 2/2/1974, art. 83 D.P.R. 380/2001);

11.ALLEGATI

Dichiarazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000
Planimetria in scala 1:100.000
Rete Metanodotti

ALLEGATO 1
dis. ALLEGATO 2
dis. ALLEGATO 3

METANODOTTO: "Allacciamento Bussinello S.r.l. di Colognola ai Colli

DN 100 (4") "

DICHIARAZIONE

La sottoscritta SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - ed Uffici in Largo Francesco Rismondo, 8 - 35131 - PADOVA, capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.A., qui rappresentata dal Responsabile Distretto Nord Orientale Ing. Vincenzo Mauro Cannizzo in qualità di procuratore della Società,

dichiara

ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n° 164 del 23.05.2000, che con la rete esistente non è possibile soddisfare le previste ulteriori richieste di trasporto dei gas metano e che risulta indispensabile realizzare il metanodotto denominato "Allacciamento Bussinello S.r.l. di Colognola ai Colli DN 100 (4")".

Da tale opera è interessata la Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Colognola ai Colli, il cui tracciato è riportato in rosso nell'allegato schema di rete.

La realizzazione dell'opera in oggetto ha lo scopo di assicurare la costante fornitura di gas metano, per l'alimentazione del distributore di carburanti per autotrazione, sito lungo la strada Provinciale n. 10.

La realizzazione di tale opera consentirà di garantire una maggiore

flessibilità di trasporto di gas e un più razionale assetto definitivo della rete di distribuzione.

Con osservanza.

Padova, li 27 marzo 2015.



SNAM RETE GAS

Gestione Rete
Distretto Nord-Orientale
Il Responsabile
Ing. Vincenzo Mauro Cannizzo

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Vincenzo Mauro Cannizzo, the responsible engineer.

Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl di COLOGNOLA
AI COLLI - DN 100(4")

PLANIMETRIA 1:100.000



SNAM RETE GAS

Dis. ALLEGATO 2

Data
12/03/2015

Comm. NR/14207/R-L01

Revisione
0

- RETE REGIONALE
- RETE NAZIONALE
- IN PROGETTO

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



Metanodotto: ALL. BUSSINELLO Srl di COLOGNOLA
AI COLLI - DN 100(4")

RETE METANODOTTI



SNAM RETE GAS

Dis. ALLEGATO 3

Data
12/03/2015

Comm. NR/14207/R-L01

Revisione
0

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

- RETE REGIONALE
- RETE NAZIONALE
- IN PROGETTO

